

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Legislazione, Prassi e
Giurisprudenza

N. 5 | Maggio 2022

Deloitte.

In questo numero

LEGISLAZIONE

- Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 – Legge 27 aprile 2022, n. 34 – Art. 29: riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni
- Crisi d'impresa: nuovo rinvio del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – D.L. 30 aprile 2022, n. 36

PRASSI

Operazioni straordinarie

- Risposta a Interpello n. 251/2022 del 10 maggio 2022 - Interpello ordinario - stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - conferimento d'azienda - conferitaria società di capitali residente in Italia - neutralità - condizioni - svalutazioni su crediti contabilizzate e non ancora dedotte - deducibilità - condizioni
- Risposta a Interpello n. 252/2022 del 10 maggio 2022 - Interpello disapplicativo articolo 172, comma 7, richiamato dall'articolo 173, comma 10. Scissione in società neocostituita. Valutazione di operatività superflua

Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 266/2022 del 17 maggio 2022 - Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni - Art. 23 comma 2 e art. 23 comma 2 lett c) del TUIR
- Risposta a Interpello n. 302 e n. 303/2022 del 26 maggio 2022 - esenzione sopravvenienze attive da sdebitamento - sopravvenienze derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9 - art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

IVA

- Risposta a Interpello n. 258/2022 del 10 maggio 2022 - Gruppo IVA - opponibilità del trasferimento di partecipazioni societarie da cui discende il rapporto di controllo - Articolo 70-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

GIURISPRUDENZA

Consolidato Mondiale e Transfer Pricing

- Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2022, n.13718 - Imposte sui redditi - Reddito di impresa - Norme generali sulle valutazioni
 - Art. 110, TUIR, co.7 - Transfer Pricing – Art.130, TUIR – Consolidato mondiale – Interferenza reciproca – Esclusione
 - Art.131, TUIR – Opzione per la separata

IVA

- Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2022, n.14227 - Base imponibile IVA - Corrispettivo congruo - Art.13, D.P.R. n. 633/1972 – Pattuizioni delle parti – Congruità del prezzo di vendita o cessione

Imposte dirette

- Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2022, n.14328 – Consolidato fiscale – Rettifiche da consolidato – Interessi deducibili – Compilazione quadro GN del Modello Unico – Ammissibilità della variazione in diminuzione dal reddito della fiscal unit – Pro rata patrimoniale
- Cass., Sent. 10 maggio 2022, n. 14842 - IRPEF – Risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale – Omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati – Lesione alla professionalità – Natura di ristoro del danno emergente – Esenzione

Legislazione

Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 – Legge 27 aprile 2022, n. 34 – Art. 29: riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni

La Legge di conversione del D.L. n. 17/2022 proroga al 15 novembre 2022 la scadenza per l'affrancamento del valore delle partecipazioni e dei terreni (nella versione originaria dell'art. 29 il termine era fissato per il 15 giugno 2022, cfr. il nostro Tax News Flash n. 3 del mese di marzo 2022).

Tale nuova scadenza riguarda tanto il versamento dell'imposta sostitutiva quanto la redazione della relativa perizia asseverata. Si rammenta che oggetto della rideterminazione sono i terreni e le partecipazioni possedute dai soggetti interessati alla data del 1° gennaio 2022 e che la misura dell'imposta sostitutiva è fissata al 14%.

Crisi d'impresa: nuovo rinvio del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – D.L. 30 aprile 2022, n. 36

Il D.L. n. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, ha rinviato al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Nella previsione originaria il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, ma si trattava del periodo di emergenza economica dovuta alla diffusione del Covid-19, per tale motivo il Governo italiano aveva disposto un primo rinvio del Codice con entrata in vigore al 1° settembre 2021 e, quindi, un secondo rinvio al 16 maggio 2022 (D.L. 24 agosto 2021, n. 118).

Lo scorso 17 marzo 2022 il Governo ha poi approvato lo schema di decreto legislativo contenente alcune importanti modifiche al Codice per consentire l'attuazione della Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di ristrutturazione e insolvenza, le cui principali novità riguardano:

- i. l'abrogazione dell'istituto dell'allerta e composizione assistita della crisi che viene sostituito dalla composizione negoziata della crisi introdotta già dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118;
- ii. l'abrogazione di tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l'attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita i quali vengono sostituiti da segnali di allarme che i dipartimenti organizzativi, ed in particolare quelli amministrativi e contabili di una società devono essere in grado di intercettare al fine di potersi ritenere adeguati. Al concretizzarsi di tali segnali di allarme sussiste poi l'obbligo di attivare i rimedi per il superamento della crisi;
- iii. le modifiche alla disciplina del concordato preventivo, al fine di farne uno strumento volto a garantire tanto l'autonomia privata quanto la continuità aziendale. In tal senso è stata operata una semplificazione della fase di accesso alla procedura, limitando il ruolo del Tribunale alla sola regolarità del procedimento senza valutazioni in ordine all'efficienza dello strumento per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- iv. l'introduzione del nuovo istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, istituto simile al concordato dal quale si distingue per la necessità di formazione di classi e del voto favorevole di tutte le classi ai fini dell'omologazione del relativo piano.

In attesa del compimento del relativo iter legislativo, il decreto PNRR (cfr. art. 42) ha previsto il differimento dell'entrata in vigore del Codice come premesso al 15 luglio 2022.

Prassi

Operazioni straordinarie

Risposta a Interpello n. 251/2022 del 10 maggio 2022 - Interpello ordinario - stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente - conferimento d'azienda - conferitaria società di capitali residente in Italia - neutralità - condizioni - svalutazioni su crediti contabilizzate e non ancora dedotte - deducibilità – condizioni

Con l'interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate viene chiamata a pronunciarsi nuovamente sul caso di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che conferisce l'azienda in una società anch'essa residente (cfr. anche Risposta 164/2022 nel Tax News Flash n. 4 del mese di aprile 2022). L'Agenzia conferma la neutralità fiscale dell'operazione

di conferimento in esame (i.e. conferimento di stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente) alla condizione che, per effetto di tale operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella stessa contabilità da cui provengono i beni oggetto del conferimento, dato che a fronte di un conferimento i beni dell'azienda vengono naturalmente sostituiti con la partecipazione rinveniente dal conferimento stesso.

Risposta a Interpello n. 252/2022 del 10 maggio 2022 - Interpello disapplicativo articolo 172, comma 7, richiamato dall'articolo 173, comma 10. Scissione in società neocostituita. Valutazione di operatività superflua

Il caso oggetto dell'interpello in esame riguarda un'operazione di scissione totale a favore di più beneficiarie e l'attribuzione a queste delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili maturati in capo alla società scissa.

L'Agenzia delle Entrate premette che la normativa di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali è dettata dall'art. 172, comma 7, richiamato dall'art. 173, comma 10, del TUIR e che la *ratio* delle predette norme è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali" (ovvero, la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di ottenere la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra). Su tali basi l'Agenzia ritiene, richiamando la C.M. n. 9/E del 2010, che nel caso di scissione il rischio di elusione legato alla "compensazione intersoggettiva" delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione.

Qualora, in altre parole, la società beneficiaria venga costituita per effetto dell'operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria.

Imposte dirette

Risposta a Interpello n. 266/2022 del 17 maggio 2022 – Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni – Art. 23 comma 2 e art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR

Il quesito è proposto da una società che organizza convegni ai quali partecipano relatori non residenti in Italia, a seguito delle restrizioni derivanti dall'epidemia da COVID 19, spesso i convegni si svolgono via-internet. Di conseguenza, talvolta tali relatori effettuano i loro interventi in videoconferenza collegati dal loro Paese di residenza utilizzando materiali e slides che sono oggetto di cessione alla Società istante a fronte di un corrispettivo. L'istante chiede se tali corrispettivi assumano rilevanza reddituale in Italia ai sensi dell'art. 23, TUIR.

L'Agenzia nota che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) ed f), TUIR, i compensi per prestazione di lavoro autonomo effettuate da un soggetto non residente devono essere assoggettate a tassazione in Italia (mediante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta) solo se svolte sul territorio dello Stato. Nel caso di specie trattandosi di studi che i relatori compiono per poi esporli nei convegni della Società tale presupposto territoriale non è integrato,
- ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera c), TUIR, il compenso corrisposto dalla Società ai relatori ed avente per oggetto la cessione dei materiali utilizzati durante il convegno, non è soggetto a tassazione in Italia e, quindi a ritenuta, dato che il commentario OCSE, con riferimento al concetto di informazioni a carattere scientifico e know how chiarisce che a tale categoria appartengono quelle informazioni, non necessariamente appartenenti ad una categoria intellettuale protetta, ma suscettibili comunque di uno "sfruttamento economico" da parte di chi li utilizza. Nel caso di specie, conclude l'Agenzia, i relatori non diffondono un know-how ma semplicemente forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo a carattere scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo senza rilevanza reddituale in Italia.

Risposta a Interpello n. 302 e n. 303/2022 del 26 maggio 2022 - esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento - sopravvenienze derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9 - art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Gli interpelli hanno per oggetto il trattamento fiscale delle componenti di conto economico derivanti dal recepimento di un piano attestato da parte di soggetti IAS/IFRS adopters.

In maggiore dettaglio, l'Agenzia, premesso che la disposizione di cui all'art. 88, comma 4-ter, TUIR, introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d'impresa, afferma che la sopravvenienza attiva che rappresenta il c.d. *day one profit* ovvero la componente reddituale pari alla differenza positiva derivante dalla rinegoziazione del debito iniziale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, costituisce un provento con rilevanza reddituale anche ai fini fiscali e, poiché deriva da un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. n. 627/1942, rientra nell'ambito di applicazione del comma 4-ter), secondo periodo del citato art. 88.

IVA

Risposta a Interpello n. 258/2022 del 10 maggio 2022 - Gruppo IVA - opponibilità del trasferimento di partecipazioni societarie da cui discende il rapporto di controllo - Articolo 70-ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633

L'interpello in oggetto, in materia di Gruppo IVA, ritiene che, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione finanziaria dell'atto di trasferimento delle quote societarie, non rileva la data di stipula dell'atto, ma quella dell'iscrizione presso il Registro delle imprese, essendo questo il momento cui l'atto ha efficacia nei confronti dei terzi.

Giurisprudenza

Consolidato Mondiale e Transfer Pricing

Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2022, n.13718 - Imposte sui redditi - Reddito di impresa - Norme generali sulle valutazioni - Art. 110, TUIR, co.7 - Transfer Pricing – Art.130, TUIR – Consolidato mondiale

La Cassazione stabilisce che le discipline del Transfer Pricing di cui all'art. 110, comma 7, TUIR, e del consolidato mondiale di all'art. 130, e ss., TUIR, sono autonome e indipendenti. Pertanto, non hanno interferenze reciproche e devono essere applicate separatamente, posto che gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo sono delimitati ed individuali dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 131 del TUIR.

IVA

Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2022, n.14227 - Base imponibile IVA - Corrispettivo congruo - Art.13, D.P.R. n. 633/1972 – Pattuizioni delle parti – Congruità del prezzo di vendita o cessione

La Cassazione in materia di definizione della base imponibile IVA ritiene che questa debba essere pari al prezzo negozialmente contrattato tra le parti di una vendita di beni o servizi, non rilevando il prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione finanziaria. Infatti, ritengono i giudici, l'art. 13 D.P.R. n. 633/1972, primo comma, nel disciplinare la determinazione della base imponibile IVA la identifica con l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, inclusi i relativi accessori.

Imposte dirette

Cass., Sez. Trib., 5 maggio 2022, n.14328 – Consolidato fiscale – Rettifiche da consolidato – Interessi deducibili – Compilazione quadro GN del Modello Unico – Ammissibilità della variazione in diminuzione dal reddito della fiscal unit – Pro rata patrimoniale

I giudici della Cassazione ritengono che la mancata compilazione del quadro GN della dichiarazione dei redditi della società consolidata relativo agli interessi passivi indeducibili su base individuale “trasferibili” alla fiscal unit (nella specie si trattava di una rettifica dovuta al pro-rata patrimoniale) non inficia la variazione corrispondente effettuata dalla medesima società, in qualità di consolidante, nella dichiarazione di consolidato. Infatti, è la dichiarazione di consolidato a dimostrare la volontà di inserire nelle rettifiche del reddito consolidato della fiscal unit gli interessi passivi, tanto che è stata correttamente compilata la sezione II — rettifiche di consolidamento della dichiarazione dei redditi del consolidato con l'indicazione del pro — rata patrimoniale di interessi deducibili dal reddito consolidato.

Cass., Sent. 10 maggio 2022, n. 14842 - IRPEF – Risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale – Omessa attivazione di obiettivi/percorsi professionali e di consequenziali valutazioni dei risultati – Lesione alla professionalità – Natura di ristoro del danno emergente – Esenzione

La Cassazione sancisce il seguente principio di diritto: in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del *quantum debeatur*, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Catania

Viale XX Settembre 70
Tel. +39 095 6147211
Fax. +39 095 6147212

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Tortona, 25
Tel. +39 02 83324111
Fax. +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via XX Settembre, 1
Tel. +39 06 489901
Fax. +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.